



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Elezione del Consiglio Metropolitano – Messina 20 novembre 2016

F.A.Q.

Autenticazione delle sottoscrizioni

- **Chi può eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature previste per le elezioni del Consiglio Metropolitano?**

L'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature, può essere eseguita dai soggetti di cui all'art. 14 comma 1 della Legge 53/1990 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello, dei tribunali e delle Preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice-presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

- **I pubblici ufficiali cui la legge conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste e delle candidature sono legittimati ad agire solo nel territorio di propria competenza?**

Si, la funzione certificativa di autenticazione può essere esercitata esclusivamente nel territorio di propria competenza, come ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n.51/2013 che precisa: *"la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni, per qualsiasi soggetto a ciò abilitato, è quindi anche per i consiglieri e assessori comunali e provinciali, "è sempre limitata ad un determinato territorio", in quanto, poiché il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo".*

- **Si può autenticare la firma di un elettore appartenente ad un comune diverso da quello del soggetto abilitato ad effettuare l'autentica?**

Si, la circolare del Ministero dell'Interno n. 51/2013, nell'ultimo paragrafo, precisa: *"tutti i soggetti di cui all'art.14 della legge n.53/1990..... nell'ambito territoriale della propria attività"* procedono ad *"autenticare la firma di qualsivoglia cittadino, indipendentemente dal comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso".*

Nel caso specifico dell'elezione del Consiglio Metropolitano il cittadino sottoscrittore deve essere iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, (sindaci e consiglieri comunali), ai sensi del comma 2 art.18 della L.R. 15/2015 e ss.mm.ii., approvato dall'Ufficio Elettorale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro il 21 ottobre 2016.

- **I candidati possono sottoscrive la propria lista?**

No, i candidati non possono sottoscrivere la propria lista né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

- **Cosa succede se un elettore sottoscrive due liste diverse?**

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima, in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide. (circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014)

- **Per quanto tempo sono valide le sottoscrizioni?**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L.53/1990: "*Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature*".

- I consiglieri che intendono avvalersi della facoltà di autentica delle firme, devono allegare alla domanda di presentazione della lista, copia della comunicazione depositata presso il proprio Sindaco.

